

**CONSIGLIO REGIONALE DI
BASILICATA
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

ATTIVITA' ANNO 2006

RELAZIONE

- **AL CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 11/86 - art. 5)**
- **AL SIGNOR PRESIDENTE DEL SENATO (L. 127/97 – art. 16)**
- **AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CAMERA (L. 127/97 – art. 16)**

PAGINA BIANCA

INDICE

RELAZIONE

- 1. Considerazioni generali**
 - a) premessa**
 - b) la difesa civica in Italia**
 - c) la difesa civica in Basilicata**
- 2. Attività svolta nell'anno 2006**
- 3. Statistica 2006**
- 4. Convegni e dibattiti**

APPENDICE

- 1. Conferenza Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome**
- 2. Elenco dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome**
- 3. Elenco dei Difensori Civici comunali della Basilicata**
- 4. Quadro normativo di riferimento**

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La presentazione della relazione sull'attività svolta nell'anno 2006 avviene quando si sono da poco conclusi due eventi molto significativi per la difesa civica della Basilicata.

Si tratta della recente approvazione della nuova legge regionale sulla difesa civica e del Convegno organizzato a Matera nei giorni 1 e 2 marzo per celebrare la ricorrenza del ventesimo anniversario della istituzione della difesa civica nella nostra Regione.

E', quindi, quanto mai opportuno accompagnare il resoconto dell'attività del 2006 con alcune riflessioni di carattere più generale sullo stato in cui versa l'istituto della difesa civica in Italia e in Basilicata nonché sui problemi che questa forma di tutela dei diritti delle persone incontra nei nostri territori e sulle prospettive di sviluppo che ad essa realisticamente sono riconducibili.

A queste tematiche la relazione darà ampio spazio nelle pagine che seguono.

In questa premessa mi preme sottolineare come la legge regionale n. 5 del 19/02/2007 recante “Nuova disciplina del Difensore Civico regionale” (che nel panorama nazionale della difesa civica è stata valutata una normativa molto avanzata ed equilibrata) contribuisce certamente a far uscire dalle ombre dell’incertezza e dell’indeterminatezza la connotazione giuridica della figura del Difensore Civico, definendone meglio attribuzioni e funzioni e disciplinandone con migliore coerenza le prerogative e lo status di autorità indipendente.

La riconosciuta funzione propositiva del Difensore Civico nei confronti del Consiglio Regionale sulle modifiche da apportare in sede legislativa, regolamentare e organizzativa; l’attivazione dell’intervento d’ufficio; la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti locali per assicurare ad una platea sempre più ampia di cittadini di

fruire di questo servizio, costituiscono alcuni elementi di grande rilievo sui quali è possibile costruire una piattaforma di forte rilancio e di sviluppo dell'istituto in Basilicata.

Naturalmente perché ciò avvenga non è sufficiente una nuova legge; occorre anche promuovere e diffondere, a livello istituzionale e nella società, nell'ambito dei principi della legalità la cultura della tutela dei diritti attraverso forme extragiurisdizionali che certamente sono più celeri e possono anche contribuire ad alleggerire il peso della conflittualità che grava sull'attività giudiziaria.

E occorre anche disporre delle strutture organizzative e delle risorse finanziarie e umane idonee a fronteggiare queste nuove competenze e a dare risposte ai cittadini che si rivolgono agli uffici del Difensore Civico.

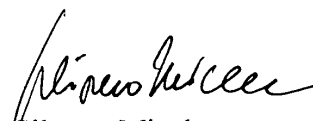
Da questo punto di vista la situazione in questi ultimi tempi è decisamente peggiorata: ad un aumento consistente del lavoro dell'Ufficio registrato negli ultimi quattro anni, è corrisposto un progressivo depauperamento delle strutture

tecniche e delle risorse umane che mettono in condizioni di seria criticità non solo ogni possibilità di ulteriore sviluppo ma anche il semplice mantenimento dell'attuale livello di attività.

E' una questione che dovrà essere affrontata in modo adeguato nelle sedi opportune, con la consapevolezza che il verificarsi di una stasi nell'attività dell'ufficio per problemi di carenza di strumenti operativi potrebbe tradursi nei cittadini fruitori del servizio in un senso di frustrazione e in ulteriore sfiducia e distacco verso le istituzioni.

Si apre, comunque, pur tra le luci e le ombre che la situazione italiana e regionale della difesa civica ci consegna, una fase di grande impegno alla quale ognuno di noi, per la parte di competenza, è chiamato a corrispondere.

Potenza, 31 marzo 2007



Silvano Micele

LA DIFESA CIVICA IN ITALIA

PAGINA BIANCA

In Italia esiste un sistema di difesa civica articolato su due livelli: i Difensori Civici regionali e i Difensori Civici locali (che, a loro volta, possono essere provinciali o comunali).

I Difensori Civici regionali e locali, nei rispettivi ambiti, sono autonomi e indipendenti e, in linea generale, non c'è interferenza o sovrapposizione nelle rispettive competenze.

Dal punto di vista territoriale la difesa civica italiana conosce uno sviluppo e una diffusione a macchia di leopardo, con zone a forte tenuta (soprattutto nel Centro-Nord) e zone, collocate in gran parte nel Mezzogiorno, caratterizzate invece da significative assenze.

In ogni caso per nessun livello istituzionale la difesa civica è considerata un funzione necessaria o obbligatoria, di modo che la sua facoltatività determina una situazione piuttosto anomala e discriminante, aggravata anche dal fatto

che l'Italia, unico paese dell'Unione europea, è priva del Difensore Civico nazionale.

Tale carenza è stata anche recentemente segnalata dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa che, nel suo rapporto, mette in evidenza come la presenza di una tale istituzione contribuirebbe probabilmente anche a deflazionare il ricorso alla Corte d'Europa dei diritti dell'uomo.

Siamo, quindi, in presenza di un paese spaccato pressoché a metà con cittadini di serie A che possono usufruire di questa forma di tutela dei diritti e cittadini di serie B ai quali l'accesso a questo servizio non è garantito.

Ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo la normativa vigente nel territorio in cui viviamo.

Ci sono, infatti, cittadini che possono far valere la difesa civica contemporaneamente nei confronti delle amministrazioni comunale, provinciale e regionale di

appartenenza (perché risiedono in un territorio nel quale sono istituiti sia il Difensore Civico comunale che quello provinciale e quello regionale) e altri, invece, che possono avvalersi soltanto di uno o di due di questi strumenti o addirittura di nessuno. Perché ci sono importanti regioni (Puglia, Sicilia, Calabria, Umbria, Molise, Sardegna) dove l'Ufficio del Difensore Civico regionale non è stato mai istituito o, se pure istituito, risulta vacante del titolare.

Da sottolineare, ancora, che tutti i cittadini, ovunque essi risiedono, non possono essere difesi nei confronti delle Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri).

Abbiamo cioè in Italia un sistema di tutela extragiurisdizionale dei diritti dei cittadini e delle persone che io definisco a capacità limitata.

Da osservare che, nonostante la mancanza di una legge statale, tra i vari livelli di difesa civica non esiste una strutturazione gerarchica né una sovrapposizione di competenze.

Un sistema che pur con tutte le sue carenze ha fatto del concetto di prossimità la sua caratteristica fondamentale.

E questo è molto importante perché la vicinanza dà maggiore visibilità ed efficacia all'intervento del Difensore Civico.

A determinare questa situazione ha contribuito certamente il modo stesso in cui l'istituto sorto in Italia: essenzialmente grazie ad iniziative legislative delle Regioni che hanno dato vita (nei loro statuti, o direttamente con leggi regionali) a questa forma di tutela extragiudiziale dei diritti dei cittadini e delle persone, offrendo un decisivo contributo alla conoscenza e al consolidarsi del nuovo istituto.

Lo Stato, soltanto alcuni anni dopo (all'interno di una prospettiva di riforme e di ammodernamento della Pubblica Amministrazione nonché di democratizzazione del rapporto cittadino-pubblica amministrazione) sia pure in modo abbastanza contraddittorio, episodico e comunque senza un